

Il Consiglio di Stato

Signor
Alain Bühler
e cofirmatari
Deputati al Gran Consiglio

Interrogazione n. 77.25 del 22 aprile 2025

Detenuti stranieri e sovraffollamento record: l'espulsione dei criminali stranieri resta lettera morta?

Signora deputata e signori deputati,

l'interrogazione in oggetto trae origine dalla situazione di sovraffollamento che ha interessato, e in gran parte interessa tuttora le Strutture carcerarie cantonali e pone degli interrogativi in merito all'esecuzione dell'espulsione dal territorio svizzero giusta le disposizioni del Codice penale e all'eventuale correlazione di quest'ultima con l'elevato tasso di occupazione del Carcere penale e del Carcere giudiziario.

Occorre avantutto premettere che l'eventuale espulsione dal territorio svizzero pronunciata in sede giudiziaria può essere eseguita unicamente in seguito alla crescita in giudicato della sentenza e una volta conclusa l'esecuzione della pena o della misura privativa della libertà (art. 66c del Codice penale del 21 dicembre 1937, RS 311 [CP]). Ne consegue che non è possibile mettere in diretta correlazione per il medesimo periodo di tempo il numero di espulsioni pronunciate dalle autorità penali ai sensi dell'art. 66a CP con il numero delle espulsioni effettivamente eseguite e il sovraffollamento carcerario. Quale ulteriore premessa, in relazione all'analisi dei dati concernenti al numero di persone incarcerate nel corso di un anno, occorre precisare che il Carcere giudiziario è destinato alle persone sottoposte alla carcerazione preventiva, la quale può essere ordinata unicamente in presenza di determinate condizioni, tra cui il rischio di fuga, che, nel caso di persone straniere, è tendenzialmente ritenuto elevato.

Fatte queste premesse, rispondiamo come segue alle domande poste:

1. Quanti detenuti sono o sono stati presenti complessivamente nelle strutture carcerarie ticinesi negli ultimi 5 anni? Quanti di essi erano di nazionalità straniera?

Di seguito sono forniti i dati richiesti, precisando che i dati si riferiscono al numero di persone incarcerate nel corso di un anno e che sono suddivisi tra il Carcere penale (La Stampa e la Sezione aperta de Lo Stampino) e il Carcere giudiziario (La Farera).

RG n. 4021 del 27 agosto 2025

Carcere penale:

Anno	Totale delle persone incarcerate	Persone di nazionalità straniera
2024	233	176
2023	245	170
2022	201	136
2021	187	131
2020	194	134

Carcere giudiziario:

Anno	Totale delle persone incarcerate	Persone di nazionalità straniera
2024	960	783
2023	1'024	821
2022	864	709
2021	830	686
2020	801	646

Le informazioni richieste sono altresì disponibili nell'allegato statistico dell'annuale Rendiconto del Consiglio di Stato.

2. Tra i detenuti stranieri, negli ultimi 5 anni, quanti:

- a) con un permesso di soggiorno in Svizzera (B, C, L);**
- b) al beneficio dello statuto di rifugiato (B per rifugiati);**
- c) al beneficio dello statuto S;**
- d) al beneficio di un'ammissione provvisoria (F);**
- e) richiedenti l'asilo con una procedura in corso al momento dell'arresto (N);**
- f) richiedenti l'asilo con una domanda d'asilo respinta;**
- g) sono stati nuovamente incarcerati dopo aver espiato una prima condanna in Ticino o in un altro Cantone svizzero (recidiva)**

3. Quanti stranieri detenuti negli ultimi 5 anni risultavano non domiciliati in Svizzera (cioè presumibili "turisti del crimine")?

Non si dispone di dati statistici che permettano di effettuare tali distinzioni. La raccolta sistematica di tali informazioni risulterebbe sproporzionata in termini di onere amministrativo per le Strutture carcerarie cantonali. Si segnala tuttavia che l'Ufficio federale di statistica dispone di una tabella riassuntiva, pubblicata l'11 novembre 2024, del numero e della percentuale di persone detenute in Svizzera suddivise per nazionalità, sesso e status di soggiorno (disponibile unicamente in tedesco e in francese, Numero UST je-d-19.04.01.37).

4. Quante espulsioni ai sensi dell'art. 66a CP sono state ordinate negli ultimi 5 anni in Ticino? E nel dettaglio quante di esse:

- a) sono state effettivamente eseguite;**
- b) non sono ancora state eseguite o non verranno eseguite. Per quali motivi?**

Nel Canton Ticino negli ultimi 5 anni sono state pronunciate complessivamente 454 espulsioni ex art. 66a CP. Il dato è disponibile tra le statistiche dell'Ufficio federale di statistica, segnatamente nella tabella pubblicata il 20 maggio 2025 e denominata

“Stranieri: condanne in base ai reati ai sensi dell’art. 66a CP, con o senza espulsione, Svizzera e Cantoni [dal 2019]” (Numero UST je-i-19.03.03.02.01.14.02). Nel medesimo periodo è possibile indicare che secondo i dati dell’Ufficio della migrazione sono state eseguite complessivamente 487 espulsioni penali.

5. In quanti casi i giudici ticinesi hanno rinunciato all’espulsione facendo capo alla clausola di rigore negli ultimi 5 anni? Su quale base e con quale motivazione?

Nel Canton Ticino, secondo le statistiche dell’Ufficio federale di statistica, segnatamente nella tabella pubblicata il 20 maggio 2025 e denominata *“Stranieri: condanne in base ai reati ai sensi dell’art. 66a CP, con o senza espulsione, Svizzera e Cantoni [dal 2019]”* (Numero UST je-i-19.03.03.02.01.14.02), negli ultimi 5 anni in caso di condanne in base ai reati ai sensi dell’art. 66a CP non vi è stata espulsione giudiziaria in 126 casi. Considerato il numero di casi e richiamato il principio della separazione dei poteri, il Consiglio di stato non è in grado e non si esprime sulla seconda parte del quesito.

6. Esiste un sistema di monitoraggio interno che rileva quanti detenuti espellibili rientrano nuovamente in Svizzera dopo l’espulsione (eventualmente anche sotto falsa identità o con altro status)? Se sì, con quali risultati?

Le sentenze che prevedono un’espulsione sono iscritte nel casellario giudiziale. A determinate condizioni, l’espulsione di un condannato può essere segnalata nel sistema d’informazione di Schengen (SIS).

7. Il Consiglio di Stato ritiene che una maggiore effettività dell’espulsione dei criminali stranieri potrebbe contribuire a ridurre il sovraffollamento carcerario cantonale? Ha effettuato stime o proiezioni in tal senso?

Lo scrivente Consiglio ritiene che non vi sia una correlazione diretta tra l’esecuzione dell’espulsione e il sovraffollamento delle Strutture carcerarie cantonali, ritenuto che giusta l’art. 66c CP l’espulsione è di norma da eseguire successivamente all’esecuzione della pena o della misura. Si coglie l’occasione per informare che, giusta la Convenzione del Consiglio d’Europa sul trasferimento dei condannati (entrata in vigore per la Svizzera il 1° maggio 1988, RS 0.343), è possibile permettere alle persone condannate a pene o misure privative della libertà al di fuori del loro Paese d’origine di ritornarvi, a determinate condizioni, per scontarvi la pena. Il Canton Ticino fa regolarmente uso di questa possibilità, anche se le tempistiche per lo svolgimento della procedura richiedono diversi mesi, spesso oltre un anno, prima di giungere all’effettivo trasferimento.

8. Quali misure concrete intende adottare il Consiglio di Stato per migliorare l’applicazione delle espulsioni e ridurre l’abuso della clausola di rigore?


Richiamati il rispetto del principio della separazione dei poteri e il tenore dell’art. 66a del Codice penale, che attribuisce la competenza in merito all’espulsione o all’applicazione della cosiddetta clausola di rigore al giudice, il Consiglio di Stato si astiene da qualsiasi indicazione o misura in tale ambito.

RG n. 4021 del 27 agosto 2025

Il tempo impiegato per l'elaborazione della presente risposta ammonta complessivamente a 5 ore.

Vogliate gradire, signora deputata e signori deputati, i sensi della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente

Norman Gobbi

Il Cancelliere

Arnaldo Coduri

Copia a:

- Dipartimento delle istituzioni (di-dir@ti.ch)
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg.ap@ti.ch)
- Divisione della giustizia (di-dg@ti.ch)